CAMERA DEI DEPUTATI N. 4117-B

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

GAVA, TERRACINI, LAMI STARNUTI, BERGAMASCO, NENCIONI, GRONCHI, SCHIAVETTI

APPROVATA IN PRIMA DELIBERAZIONE

dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 maggio 1967 *(Stampato n. 2211)*

dalla Camera dei Deputati nella seduta del 5 luglio 1967

APPROVATA IN SECONDA DELIBERAZIONE

dal Senato della Repubblica, a maggioranza di due terzi, nella seduta del 18 ottobre 1967

(Stampato n. 2211-bis)

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 ottobre 1967

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA DELIBERAZIONE	TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IN SECONDA DELIBERAZIONE
ART. 1.	ART. 1.
L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle	*Identico.*

giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 2.

È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

ART. 4.

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dal-

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

la legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

ART. 5.

Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.

In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

ART. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica 12 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

ART. 7.

Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.